

XXVIIIª TORNATA

VENERDÌ 12 GIUGNO 1914

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Comunicazione del Governo	pag. 510	Interpellanze (Annuncio di)	pag. 482
Oratori:		Oratori:	
ASTENGO	511	ASTENGO	483
CELESIA, sottosegretario di Stato per l'interno .	510	CIUFFELLI, ministro dei lavori pubblici	483
LEVI ULDERICO	510	LAMBERTI	483
Disegni di legge (approvazioni dei seguenti):		LEVI ULDERICO	483
Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 45)	470	(svolgimento di):	
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 66)	473	del senatore Levi Ulderico al ministro della guerra sulla cattura del generale Agliardi e di alcuni ufficiali superiori e inferiori in provincia di Ravenna	485
Rendiconto consuntivo della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 35)	475	Oratori:	
Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella regione d'Albaro (N. 71)	477	GRANDI, ministro della guerra	486
Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1913, n. 1284, recante un'aggiunta all'articolo 6 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito (N. 63)	481	LEVI ULDERICO	486
Disegni di legge (discussione dei):		Messaggio del ministro del tesoro	469
Provvedimenti per la Biblioteca Marciana di Venezia (N. 51-A)	484	Ordine del giorno (inversione dell')	470
Oratori:		Plauso all'onor. Celesia	512
DANNO, ministro della pubblica istruzione	484, 485	Oratori:	
DI PRAMPENO, ff. di relatore	484, 485	ASTENGO	512
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 38-A - Seguito)	487	CELESIA, sottosegretario di Stato per l'interno .	512
Oratori:		Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	511
ASTENGO	488, 490, 491, 498, 502		
CAVASOLA, ministro di agricoltura, industria e commercio	489		
CELESIA, sottosegretario di Stato per l'interno	488, 490, 491, 493, 497, 498, 503		
DALLOLIO	492		
INGHILLERI, relatore	491		
LAMBERTI	498		
MALVEZZI	496, 498		
SANTINI	496		

La seduta è aperta alle ore 15.20.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, il sottosegretario di Stato per il tesoro; intervengono più tardi il ministro della guerra e il sottosegretario di Stato per l'interno.

D'AYALA VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, D'AYALA di dar lettura al Senato di un messaggio del ministro del tesoro.

D'AYALA VALVA, legge :

« Roma, addì 12 giugno 1914.

« Eccellenza,

« Mi onoro di inviare all' E. V. l'unito decreto Rcale, col quale S. E. il sottosegretario di Stato per il tesoro, avvocato Antonio Baslini, viene incaricato di sostituirmi in caso di impedimento, innanzi al Senato del Regno, in qualità di Regio commissario.

« Con deferente ossequio

« RUBINI ».

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 59 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 2 della legge 12 febbraio 1888, n. 5195, serie 3ª;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'onor. avv. Antonio Baslini, deputato al Parlamento, sottosegretario di Stato per il tesoro, è incaricato, nel caso di impedimento del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di presentare e sostenere innanzi al Senato del Regno, in qualità di Regio commissario, i disegni di legge del Ministero del tesoro.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA

RUBINI.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro di questa comunicazione.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rechebbe ora il seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1914-15. Però, non essendo presente l'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e neppure l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, trattenuti nell'altro ramo del Parlamento, propongo di sospendere il seguito della discussione di questo bilancio e di procedere invece alla discussione del disegno di legge iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno.

Se non si fanno osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 45).

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 2,054,200, a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È variata la denominazione del capitolo numero 109 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14 nel senso indicato nella tabella predetta.

Tabella di maggiori assegnazioni a favore di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14.

Cap. n.	52. Spese pel Senato del Regno	L.	20,000
»	57. Spese d'ufficio del Ministero	»	17,500
»	60. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	»	3,000
»	61. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	»	8,000
»	64. Spese d'ufficio (Corte dei conti)	»	9,000
»	66. Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria (Corte dei conti)	»	5,000
»	67. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonchè compensi alle Commissioni di esami (Corte dei conti)	»	10,000
»	68. Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie (Corte dei conti)	»	5,000
»	69. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	»	7,000
»	73. Personale di ruolo (Spese fisse). Avvocature erariali	»	48,000
»	75. Personale straordinario Avvocature erariali	»	4,100
»	77. Spese d'ufficio (Spese fisse) Avvocature erariali	»	34,000
»	78. Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) Avvocature erariali	»	15,200
»	88. Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Spese fisse)	»	3,000
»	89. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori	»	16,000
»	95. Spese d'ufficio (Spese fisse) Regia zecca	»	1,200
»	98. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con Regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio, di cui all'art. 34 del regolamento approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari	»	5,000
»	100. Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	»	150
»	101. Scuola dell'arte della medaglia - Spese per il funzionamento della scuola e per lavori straordinari	»	2,000
»	103. Retribuzioni o compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e pro-		
	<i>Da riportarsi</i>	L.	213,150

	<i>Riporto</i> . . . L.	213,150
	vinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami - Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1898, n. 508 - Spese per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al segretario della Commissione stessa »	90,500
Cap. n. 109.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione e rimborso delle spese di viaggio ai funzionari delle Amministrazioni provinciali che prendono parte ad esami indetti dal Ministero - Rimborso di spese di viaggio ai funzionari della Corte dei conti addetti agli uffici distaccati della Corte medesima che si recano a Roma per esami »	56,800
• 110.	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	4,000
• 113.	Spese pel funzionamento della Commissione consultiva istituita con Regio decreto del 18 gennaio 1912, numero 56, allo scopo di disciplinare il servizio degli approvvigionamenti per le Amministrazioni dello Stato »	8,000
• 119.	Spese postali »	500
• 120.	Spese di stampa »	100,000
• 121.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria e legatura di libri registri »	10,000
• 124.	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale »	12,000
• 125.	Assegni, indennità di missione, spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti. »	10,000
• 131-bis.	Assegno a favore dell'Orfanotrofo militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del tesoro e il detto Istituto, per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'art. 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti Reali del Regno delle due Sicilie al n. 1449 »	12,750
• 138.	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016) »	1,500,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	2,017,700

	<i>Riporto</i> . . . L.	2,017,700
Cap. n. 195-III. Retribuzione al personale straordinario in servizio temporaneo presso le delegazioni del tesoro . . . »		10,000
» 195-VII. Spese di adattamento, scaffalatura, trasporto mobili illuminazione, acquisto macchine da scrivere e altre spese relative alla sistemazione nei nuovi locali della Regia avvocatura generale erariale e della Regia avvocatura erariale distrettuale di Roma . . . »		13,000
» 240. Retribuzioni e compensi per commissioni varie . . . »		12,000
» 246. Spese per la Commissione d'esame della situazione degli Istituti di emissione a termine dell'art. 1 del testo unico di legge, 28 aprile 1910, n. 204 . . . »		1,500
	Totale L.	<u>2,054,200</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14** » (N. 66).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della**

spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 378,300, e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) L.	10,000
»	2. Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	2,500
»	7. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta e di altri locali ad uso di ufficio del Ministero. »	13,300
»	8. Ministero - Pigione di locali ad uso dell'Amministrazione centrale »	3,850
»	10. Acquisto di decorazioni »	10,500
»	12. Spese postali »	1,500
»	14. Spese di stampa »	9,000
»	15. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . . »	14,000
»	17. Compensi per lavori straordinari »	70,000
»	18. Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio »	1,500
»	19. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie. . . . »	4,000
»	20. Spese casuali »	15,500
»	21. Indennità, diarie e compensi a membri di Commissioni giudicatrici di esame ed ai rispettivi segretari. . . . »	6,000
»	27. Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse) . . . »	1,800
»	36. Viaggi in corriere e trasporti di pacchi e casse per l'estero »	18,500
»	38. Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali, di coltura e simili »	16,000
»	39. Contributi a Commissioni ed uffici internazionali istituiti in dipendenza di speciali convenzioni »	1,350
»	42. Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero »	10,000
»	46. Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per la conservazione di libri e carte d'archivio all'estero »	3,000
»	48. Istituti per la carriera diplomatica e consolare o aventi carattere internazionale »	15,000
»	49. Sussidi vari - Spese d'ospedale o funebri »	25,000
»	56. Acquisto di libri, materiali scolastici, oggetti per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizioni »	126,000
	Totale L.	<u>378,300</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 22. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle segreterie delle Loro Eccellenze il ministro e il sottosegretario di Stato. . . L.	3,500
» 25. Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse) . . »	22,000
» 26. Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse) . . »	20,000
» 28. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri per il servizio diplomatico e consolare »	20,800
» 30. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale dei Consolati (Spese fisse) »	151,000
» 31. Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse) . . »	3,000
» 40. Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero »	17,000
» 53. Competenze al personale delle Regie scuole all'estero »	65,000
» 54. Fitti dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti, per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero. »	35,000
» 57. Spese generali per le scuole italiane all'estero. . . »	25,000
» 58. Spese casuali per le scuole italiane all'estero . . . »	16,000
Totale diminuzioni . . . L.	<u>378,300</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare; e, trattandosi di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge « Rendiconto consuntivo della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 35).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge « Rendiconto consuntivo della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge (V. Stampato N. 35).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1910-11 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia stessa, in L. 15,451,732.08
delle quali furono riscosse . . » 13,180,498.92
e rimasero da riscuotere . . L. 2,271,233.16

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1910-11 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 15,630,842.46
delle quali furono pagate . . » 13,974,230.49
e rimasero da pagare . . . L. 1,656,611.97

(Approvato).

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1914

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1909-10 restano determinate in L. 2,429,408.84
 delle quali furono riscosse » 2,346,703.13
 e rimasero da riscuotere . . . L. 82,705.71

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1909-10 restano determinate in L. 2,375,089.09
 delle quali furono pagate . . . » 1,366,475.97
 e rimasero da pagare . . . L. 1,008,613.12

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1910-11 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1910-11 (art. 1) L. 2,271,233.16

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) » 82,705.71

Somme riscosse e non versate » 183,582.83
 Residui attivi al 30 giugno 1911 L. 2,537,521.70

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1910-11 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1910-11 (art. 2) . L. 1,656,611.97

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) » 1,008,613.12

Residui passivi al 30 giugno 1911 L. 2,665,225.09

(Approvato).

Art. 7.

È accertata nella somma di lire centonovantaduemilatrecentosessanta e centesimi novantaquattro (lire 192,360.94) la differenza passiva del conto finanziario della Colonia Eritrea alla fine dell'esercizio 1910-11, risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Fondo di cassa nella Tesoreria al 30 giugno 1911	157,222.73	Debiti della Colonia (registro debitori e creditori)	1,176,133.84
Crediti della Colonia (registro debitori e creditori)	1,146,614.50	Somme rimasto da pagare in conto competenza	1,656,611.97
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	2,271,233.16	Somme rimasto da pagare in conto residui	1,008,613.12
Somme riscosse e non versate (conto competenza)	183,582.83	Differenza passiva al 30 giugno 1911	192,360.94
Somme rimaste da riscuotere in conto dei residui	82,705.71		
Rimanezza di disavanzo di gestioni anteriori al 30 giugno 1910	192,360.94		
Totale	4,033,719.87	Totale	4,033,719.87

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella regione d'Albaro » (N. 71).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella regione d'Albaro ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 71).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella regione di Albaro, approvato dal Consiglio comunale di quella città in data 8 agosto 1912, e dalla Giunta municipale in data 19 settembre 1912 e 16 ottobre 1913, risultante dalla planimetria generale e dalle relative norme allegato alla presente legge.

Un esemplare di questo piano, munito del visto del Ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

I piani parcellari con l'elenco dei beni da espropriarsi e i piani parziali delle zone comprese tra le strade del presente piano saranno approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, previa le pubblicazioni a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 2.

È concessa facoltà al comune di Genova di chiamare a contributo per l'esecuzione di questo piano e dei piani parziali i proprietari dei beni compresi nel piano e di quelli confinanti e contigui, anche per quelle parti per le quali le espropriazioni necessarie siano precedentemente avvenute per decreto del prefetto od in

base a contratti approvati, purché le opere relative non siano ultimate all'epoca della pubblicazione della presente legge.

Il contributo sarà dovuto nella misura stabilita dall'articolo 78 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e colle norme allegato alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo avrà facoltà di acconsentire alle modificazioni di questo piano che venissero dal comune riconosciute opportune nello sviluppo della sua attuazione. Saranno applicate alle medesime tutte le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

È assegnato il tempo di anni quaranta per l'esecuzione del piano regolatore e di ampliamento. Questo tempo comincerà a decorrere dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

È fatta facoltà al municipio di Genova di espropriare oltre ai terreni e fabbricati occorrenti per strade, piazze, giardini, segnati nel piano:

a) quelli necessari per la costruzione di muri di sostegno o scarpate, di trincee e rilevati;

b) le zone laterali alle strade e piazze tracciate nel piano, di cui all'articolo 1° della presente legge, per una profondità di metri 40 dalle fronti delle strade e piazze medesime.

Tutti i terreni e fabbricati sovraccennati dovranno essere indicati nei piani parziali di cui all'articolo 1°.

(Approvato).

Art. 6.

Per i mutui che il comune di Genova dovesse contrarre per la esecuzione del piano non saranno applicabili le limitazioni previste dall'articolo 179 della legge comunale e provinciale, testo unico 21 maggio 1908, n. 269.

(Approvato).

ALLEGATO.

Norme relative al piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella regione di Albaro, ed al contributo.

Art. 1.

L'Amministrazione comunale a mano a mano che il bisogno lo richieda ed anche dietro domanda dei proprietari interessati per la maggior parte dell'area - in ogni caso non oltre tre anni dopo la domanda stessa - dovrà sottoporre al Consiglio comunale i progetti di sistemazione delle zone interposte fra le strade indicate nel piano, redatti in conformità delle norme che seguono.

Della esecutorietà di ognuno dei piani parziali sarà data notizia ai proprietari interessati, prima di procedere a qualsiasi espropriazione. In ognuno dei detti piani dovranno essere indicate le zone da espropriarsi in base all'articolo 5, comma b, della presente legge.

Art. 2.

La sistemazione delle zone di cui sopra si determinerà suddividendole in scomparti fabbricabili mediante strade secondarie se necessarie e mediante rette possibilmente normali alle strade stesse ed a quelle di limite.

La parte di tali scomparti entro la quale si potrà fabbricare sarà limitata dalle parallele ai limiti degli scomparti (od alle tangenti a tali limiti nel punto di mezzo, nel caso di strada curva) tracciate in modo da soddisfare a tutte le prescrizioni del seguente articolo 3.

Art. 3.

a) Lungo le strade aventi larghezza di metri 20 o più si potrà fabbricare sul limite di esse. Lungo quelle di larghezza inferiore, anche se già esistenti, non si potranno elevare nuove costruzioni nè ricostruzioni o sopraelevazioni delle esistenti ad una distanza minore di 10 metri dall'asse delle strade pubbliche. Nel tratto della strada centrale che va dalla piazza elliptica al confine orientale del comune di Genova, tale distanza non potrà essere minore di metri venti.

Quest'obbligo non riflette però le strade al di là delle quali trovasi immediatamente il

mare, un pubblico giardino od altro spazio inedificabile per fatto del piano.

b) Ciascun fabbricato dovrà distare dagli altri lati dello scomparto di non meno del quarto della lunghezza della fronte parallela al lato che si considera ed in ogni caso non meno di sei metri.

c) La dimensione degli scomparti nel senso parallelo alla strada dovrà essere tale da permettere che, oltre i dovuti distacchi, il fabbricato abbia una fronte non minore di metri 15.

d) I lati del minimo rettangolo circoscritto alle piante dei nuovi caseggiati non dovranno eccedere i 40 metri. Potranno però essere ammesse piante di dimensioni maggiori nel caso di edifici pubblici o di edifici speciali, come chiese, teatri, collegi, od anche di altri edifici da costruire intorno alle piazze con carattere di ornamento architettonico per le stesse.

e) Nel caso che uno scomparto sia sistemato ad un livello più alto della strada e dello scomparto vicino la parte relativa di distacco dovrà aumentarsi del terzo del dislivello fra i due distacchi.

Art. 4.

I fabbricati di nuova costruzione compresi nel piano regolatore non potranno avere altezza eccedente i 24 metri al colmo del tetto, nè i 20 metri alla gronda, intendendosi l'altezza misurata dal punto più basso del marciapiede della più larga fra le strade dalle quali il caseggiato ha accesso. Essi non potranno avere più di cinque piani in tutto, compreso il terreno, il casotto sul tetto o la mansarda. Per le case costrutte sopra terreni sistemati a livello più alto o più basso delle strade e arretrate rispetto al margine delle stesse, l'altezza sarà misurata dal punto più basso del pavimento del piano terreno e la casa non potrà distare meno di sei metri dalla strada.

Potrà essere consentita, a scopo decorativo, un'elevazione parziale della costruzione oltre le altezze suddette per una porzione di fabbricato non superiore ad un ottavo della superficie del fabbricato totale. Negli edifici di nuova costruzione una medesima scala interna non potrà servire più di quattro appartamenti per piano.

Sono esclusi dalle disposizioni di questo articolo gli edifici pubblici.

Art. 5.

Divenuto definitivo il piano, i proprietari dei fondi in esso compresi dovranno uniformarvisi, a termini dell'articolo 89 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

È consentita al Municipio, dopo che saranno approvati i piani di sistemazione di cui agli articoli precedenti, la facoltà di espropriare la parte restante per conto e spese del proprietario della parte maggiore in superficie di uno scomparto che ne abbia fatto richiesta.

Il proprietario che farà domanda dovrà contemporaneamente depositare nelle casse municipali le somme occorrenti previste ed indicate dal Municipio, salvo ad integrarle alla prima richiesta.

Se due o più proprietari si trovassero nella condizione di possedere parti eguali di uno scomparto, e concorressero entrambi per l'acquisto della parte restante, la facoltà sarà esercitata per conto di quegli che prima ne avrà fatta domanda.

Art. 7.

Decorso un anno dacché il Municipio avrà aperte le strade e piazze, se il proprietario della parte maggiore non abbia fatta la richiesta di cui all'articolo precedente, il diritto di far espropriare trapasserà agli altri proprietari a preferenza sempre di chi possiede la maggiore superficie.

La data della apertura delle strade dovrà per cura del Municipio pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale degli annunci legali della Regia Prefettura.

Art. 8.

Trascorsi tre anni dalla ultimazione delle strade senza che le fabbriche siano iniziate, il Municipio avrà pieno diritto di espropriare lo scompartimento anche per conto di terzi, pagando il prezzo che per lo stesso scompartimento sarebbe spettato prima dell'esecuzione dell'opera, e stabilito all'epoca delle espropriazioni, aumentato della metà del maggior valore accertato per il pagamento del contributo, oltre al rimborso delle quote di questo eventualmente pagate.

Art. 9.

A mano a mano che il Municipio procederà all'apertura delle strade, piazze e giardini contemplati nel progetto, stabilirà definitivamente sul terreno i capisaldi planimetrici ed altimetrici necessari per regolarne la sistemazione.

Coloro che volessero costruire lungo le stesse dovranno rigorosamente uniformarvisi. Gli interessati non potranno, in alcun caso, intraprendere lavori edilizi se non sarà approvato il piano di sistemazione della zona entro la quale essi cadono. Potranno farlo tostoché il detto piano sia approvato, anche prima dell'apertura delle dette strade, osservando le norme altimetriche e planimetriche tracciate nel piano.

In questo caso essi dovranno chiedere al Municipio di stabilire sul terreno i capisaldi delle strade o piazze e, ove ciò trascurassero di fare, non potranno chiedere alcuna indennità, nel caso in cui, nell'esecuzione del piano, si riconoscessero necessarie ed opportune delle varianti.

Trascorsi tre anni dalla domanda dei proprietari interessati di cui all'art. 1º, comma 1º delle presenti norme, senza che l'Amministrazione comunale abbia sottoposto all'approvazione del Consiglio il relativo piano, sarà libera la fabbricazione nella zona, secondo le presenti norme e i regolamenti comunali, senza vincolo di allineamenti e disposizioni planimetriche, all'infuori di quelle del piano generale approvato.

Art. 10.

I proprietari o costruttori di fabbricati posti in siti nei quali non sia possibile convogliare le acque immonde nelle fogne o condotti coperti, dovranno raccoglierle in appositi pozzi o serbatoi impermeabili da costruire giusta le norme che verranno stabilite dal sindaco.

A misura che proseguiranno i lavori per l'attuazione del piano regolatore, il Municipio determinerà poi in quali condotti sotterranei lungo le strade, piazze o giardini pubblici si potranno immettere le acque di rifiuto.

La immissione e lo scolo delle acque immonde dei fabbricati saranno regolati da quelle stesse norme e soggetti agli stessi oneri che vigono e vigeranno per il resto della città.

Art. 11.

I terreni che circondano i fabbricati nonché i terreni designati per costruzioni, finchè queste non saranno elevate, dovranno essere convenientemente sistemati.

Le singole divisioni fra distacco o distacco e le chiusure fronteggianti le strade saranno eseguite dai proprietari con cancellate in ferro a libera visura, sovrapposte a parapetto in muratura con copertina in pietra da taglio, alto complessivamente non più di un metro.

Art. 12.

Le parti delle proprietà poste lungo le strade che il comune andrà a mano a mano formando e da non sostenersi con scarpate in terra, saranno in relazione al piano approvato per le zone latitanti, sistemato nel seguente modo:

1. Scomparti con livello inferiore a quello della strada.

a) Fabbricazione a distanza della strada. Il Municipio eseguirà un muro di sostegno coronato con ringhiera o balaustra in guisa che il filo interno di queste risulti sull'allineamento stradale;

b) Fabbricazione sul limite della strada. Il muro di sostegno da farsi dal Municipio sarà in corrispondenza del fabbricato disposto in guisa che tra esso e la casa resti interposta poi una intercapedine larga non più di metri 1.20.

La copertura di questa ed i relativi canoni saranno a carico dei proprietari. Il muro potrà essere provvisoriamente guarnito di parapetto murario;

2. Scompartimenti posti allo stesso livello della strada.

Il Municipio dovrà dare al terreno sopraelevato la minima scarpata necessaria per sostenerlo, lasciando tra l'unghia di essa e la strada un fosso di scolo delle acque e di difesa di un metro di larghezza e dovrà rinchiudere la proprietà restante, se utilizzabile pel proprietario, con robusto steccato;

3° Scomparti posti a livello superiore a quello della strada.

Il Municipio dovrà costruire un muro di sostegno fino ad una altezza di non oltre cinque metri.

La balaustrata o ringhiera e la decorazione del muro saranno a carico del proprietario.

Se il dislivello supera i cinque metri, il terreno verrà dal Municipio, al di là del filo interno del muro, disposto a scarpata e dovrà poi dal proprietario venire o scavato o sistemato a giardino, ovvero sostituito con arcate vuote decorative impostate sul muro.

Art. 13.

È riservata facoltà alla Giunta, sentita la Commissione edilizia, di regolare con norme speciali la costruzione di case operaie ed economiche, salva la osservanza delle leggi e dei regolamenti generali.

Art. 14.

Il sindaco farà inibire, modificare o distrarre ogni nuova costruzione in opposizione alle presenti disposizioni e procederà contro i contravventori a norma della legge comunale e dei regolamenti vigenti.

Art. 15.

Il contributo è dovuto al Municipio da tutte le proprietà cadenti nei piani parziali che formano col loro complesso il piano regolatore.

Il contributo sarà fissato nella misura di cui all'art. 2 della presente legge, e nei modi indicati nei seguenti articoli 16, 17 e 18, salvo i casi nei quali fosse concordato convenzionalmente.

Art. 16.

Nella perizia di espropriazione o nel concordato amichevole dovranno per ogni proprietà porsi in evidenza i valori seguenti:

a) valore del terreno da espropriarsi per la formazione di strade e piazze;

b) valore del terreno da assegnarsi agli scomparti in base agli articoli precedenti, anche se coperti da case da demolirsi o da conservarsi, valutando queste a parte;

c) indennità per l'occupazione del terreno necessario per dare scarpate al taglio o rilevato stradale o per la sede dei muri di sostegno delle strade.

Tali valori saranno stabiliti senza tener conto alcuno dei vantaggi immediati o speciali provenienti dall'opera ai terreni che residueranno ai proprietari.

L'indennità dei terreni soggetti ad espropriazione per apertura o allargamento di strade o di altri spazi pubblici dovrà sempre raggugiarsi al puro valore del terreno, indipendentemente dalla sua edificabilità e senza riguardo al maggiore valore che il piano abbia potuto conferire al terreno.

Art. 17.

Entro l'anno che segue l'apertura di un tratto di strada o piazza si addiverrà a stabilire, o d'accordo od applicando una procedura in tutto analoga a quella stabilita per le espropriazioni cogli articoli 24, 25, 31, 32, 34, 36, 37, 38 della legge 25 giugno 1865, il valore da assegnare agli scomparti edificatori ed ai terreni coperti da case da conservarsi in essi cadenti, sempre senza valutarle, tenuto conto di tutti i vantaggi apportati dall'opera per aumento d'aria, di vista, di luce, prospetto, larga e comoda circolazione, cessazione di servitù, risanamento di terreno, cambiamento in aree fabbricabili di terreni seminativi, ortivi e ville, impianti di linee tramviarie, di altri mezzi di comunicazioni o di nuovi pubblici servizi ed in genere di qualunque vantaggio apprezzabile venuto al fondo dall'opera o per l'opera comunale.

Il maggior valore della proprietà soggetta a contributo sarà conteggiato come uguale alla differenza tra il valore attribuito allo scomparto posteriormente alla esecuzione dell'opera comunale in base al primo comma del presente articolo, e il valore originario che allo scomparto stesso era stato attribuito indipendentemente dall'intervento del piano regolatore in base al capoverso segnato con la lettera *b* nel precedente articolo.

Se però la liquidazione del contributo avvenga dopo trascorso più di un anno dalla perizia o dal concordato di espropriazione il valore originario dello scomparto sarà moltiplicato per il rapporto dei corsi medi ufficiali realizzati presso la Borsa di Genova dal consolidato italiano al 3.50 per cento rispettivamente nel semestre anteriore alla liquidazione del contributo e in quella anteriore alla formazione della perizia o del concordato.

Art. 18.

La prima quota del contributo dovuto al municipio scadrà con la prediale dell'anno suc-

cessivo al compimento di ciascuna tratta di opera constatato come è detto nell'art. 7 ed il pagamento dovrà proseguire a decimi di anno in anno come è prescritto all'art. 78 della legge 25 giugno 1865.

Se il contributo non sarà liquidato alla fine del primo anno competerà al municipio, sull'ammontare che verrà accertato in seguito, l'interesse legale.

L'interesse verrà conglobato nella prima annualità da pagarsi.

Art. 19.

Le strade costruite da privati in esecuzione del piano regolatore verranno assunte dal comune quando gliene venga fatta cessione gratuita. Il contributo dei beni confinanti o contigui sarà regolato come per le altre strade, e diminuito di quel tanto che si riferirà ai soli lavori compiuti dal privato in conformità al piano regolatore.

Dopo l'approvazione dei piani parziali, il comune potrà garantirsi del pagamento del contributo nel modo indicato all'art. 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 20.

Trascorso il tempo fissato per l'esecuzione del piano cesserà il diritto del municipio di procedere ad espropriazioni e cadranno tutti i vincoli delle proprietà dipendenti da tale diritto. Permarranno invece tutti gli altri obblighi delle proprietà dipendenti dall'opera già eseguita.

Art. 21.

Per tutto ciò che non sia regolato altrimenti dalle presenti norme, avranno vigore le disposizioni dei regolamenti d'igiene ed edilizia del comune di Genova.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1913, n. 1284, recante un'aggiunta all'articolo 6 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito ». (N. 63).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: « Conversione in legge

del Regio decreto 23 ottobre 1913, n. 1284, recante un'aggiunta all'art. 6 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1913, n. 1284, recante una aggiunta all'articolo 6 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito.

R. decreto 23 ottobre 1913, n. 128

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901; n. 303 del 21 luglio 1902; n. 216 del 2 giugno 1904; n. 300 del 3 luglio 1904; n. 347 del 9 luglio 1905; n. 305 dell'8 luglio 1906; n. 343 del 12 luglio 1906; n. 372 del 19 luglio 1906; n. 647 del 30 dicembre 1906; n. 84 del 21 marzo 1907; n. 327 del 13 giugno 1907; nn. 479 e 484 del 14 luglio 1907; n. 7 del 5 gennaio 1908; n. 328 del 2 luglio 1908; n. 473 del 15 luglio 1909; n. 226 dell'8 maggio 1910; n. 443 del 10 luglio 1910; nn. 515, 531 e 549 del 17 luglio 1910; n. 611 del 25 giugno 1911; n. 683 del 6 luglio 1911; n. 698 del 27 giugno 1912; col Nostro decreto n. 402; del 27 marzo 1913, e con legge n. 595 del 31 maggio 1913;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento

nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, predetto, è fatta la seguente aggiunta:

« Limitatamente alle armi di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio, ed ai gradi di ufficiali subalterni, le vacanze esistenti in qualche ruolo possono essere compensate da corrispondenti eccedenze negli altri ruoli ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore sotto la data del 1° novembre 1913, e sarà quindi presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

SPINGARDI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato cogli altri a scrutinio segreto.

Annuncio di interpellanze.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il senatore Levi Ulderico ha presentato alla Presidenza la seguente domanda di interpellanza:

• Il sottoscritto interpella l'onorevole ministro della guerra per sapere che cosa siavi di vero nella notizia divulgatasi stamane intorno alla cattura e resa di un generale e di alcuni ufficiali superiori ed inferiori, sulle cause che determinarono la gita degli ufficiali stessi ad avventurarsi senza alcun seguito necessario ed efficace, attraverso ad una zona occupata da un numeroso stuolo di dimostranti, in momenti nei quali più che mai rendevasi necessaria la loro presenza tra i soldati.

« ULDERICO LEVI ».

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Non mancherò d'informare il mio collega, ministro della guerra, della presentazione di questa interpellanza da parte del senatore Levi. (*Interruzioni; commenti*).

DI BRAZZÀ. C'è il telefono; lo si chiami telefonicamente. (*Approvazioni; Interruzioni vivissime*).

Voci. Ha ragione.

ASTENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Mi pare che il fatto, per cui si è proposta la interpellanza, sia talmente grave, che non ammette dilazione.

Prego quindi l'onorevole ministro dei lavori pubblici di fare in modo che il suo collega della guerra sia subito informato di questa interpellanza, così che possa venire immediatamente in Senato per rispondere nella seduta di oggi e per dare quei chiarimenti che sono assolutamente indispensabili.

Noi non possiamo tranquillizzarci ed aspettare fino a domani la risposta ad una interpellanza così grave, ed alla quale dovrebbe essere subito risposto.

LEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEVI ULDERICO. La mia modesta interpellanza risponde al desiderio di moltissimi cittadini, e credo anche a quello di molti senatori.

Voci. Di tutti, di tutti.

È quindi necessario che tale desiderio sia immediatamente soddisfatto; siamo ansiosi di sapere se il grave fatto avvenne, cosa di cui

io e coloro dei quali mi faccio interprete, vogliamo dubitare. (*Bene, bravo. Approvazioni vivissime*).

Non si può attendere la risposta fino a domani. (*Approvazioni*).

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Vengo informato verbalmente dall'onorevole sottosegretario di Stato del tesoro che il collega ministro della guerra è stato già interessato a recarsi subito in Senato.

Io non so dove attualmente il mio collega si trovi e quando egli possa venire al Senato.

È per questa ragione che io, dopo sentita, per la prima volta, l'interrogazione presentata dall'onor. Levi, ho detto che ne avrei informato il mio collega della guerra.

Spero però, come ho detto, che egli potrà tra poco venire al Senato.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, però senza entrare nel merito.

LAMBERTI. Credo di essere in grado di dire dove si trova attualmente il ministro della guerra.

Egli deve trovarsi presso la Giunta del bilancio della Camera dei deputati, dove deve dare dei chiarimenti sul disegno di legge per le spese straordinarie della guerra.

Voci. Bisogna informarlo subito.

PRESIDENTE. Il Ministro della guerra è già stato avvertito e fra breve sarà in Senato.

È pervenuta al banco della Presidenza un'altra domanda di interpellanza di cui do lettura.

« Desidero di interpellare il ministro dei lavori pubblici per sapere quali provvedimenti intenda di prendere, affinché la bonifica del lago di Lentini venga eseguita.

« BENEVENTANO ».

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Se l'onor. Beneventano consente, potrò rispondere alla sua interpellanza in una delle prossime sedute.

Siccome per lunedì vi sarà all'ordine del

giorno anche l'interpollanza dell'onor. Arnaboldi, a cui io risponderò, potremo fissare pure per tale giorno la discussione di questa interpollanza.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Ringrazio l'onorevole ministro e accetto volentieri che la mia interpollanza sia svolta nel giorno da lui proposto.

PRESIDENTE. Così resta stabilito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei cinque disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la Biblioteca nazionale Marciana di Venezia» (N. 51).

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro dell'istruzione pubblica, passeremo alla discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la Biblioteca nazionale Marciana di Venezia».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 51).-

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata l'alienazione, nelle forme indicate dagli articoli seguenti, di tutti i libri e le opere che risultino duplicate in qualsiasi modo nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, quando non ostino alle alienazioni gli atti di donazione o i testamenti e quando i duplicati non siano reputati utili all'uso della Biblioteca.

È pure autorizzata l'alienazione, nelle medesime forme, degli esemplari in numero di pubblicazioni della Biblioteca o di riproduzioni fotomeccaniche e simili, depositate dagli editori nella Biblioteca per speciali convenzioni riguardanti l'uso dei cimeli della Marciana.

DANEQ, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEQ, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non credo che la Commissione avrà difficoltà ad introdurre un lieve emendamento nella formula di questo articolo, emendamento che lo migliora e lo rende applicabile a tutti i casi.

Io proporrei, d'accordo col senatore Molmenti, che l'articolo fosse redatto così: «È autorizzata l'alienazione nelle forme indicate negli articoli seguenti di tutte le opere e i libri che risultino duplicati in qualsiasi modo nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, quando non ostino all'alienazione clausole di legge, di testamento o di donazione e quando i duplicati non siano reputati utili all'uso della Biblioteca.

«È pure autorizzata la alienazione nelle medesime forme degli esemplari in numero di pubblicazioni della Biblioteca e di riproduzioni fotomeccaniche e simili cedute dagli editori alla Biblioteca per speciali convenzioni riguardanti l'uso dei cimeli della Marciana».

Con tale formula rimangono tutti preveduti i casi di legale proibizione di alterazioni, dovendosi tutelare i codici, gli incunaboli ed altre opere o libri preziosi contro ogni possibilità di interpretazioni lontane dal pensiero del proponente, come dal mio.

DI PRAMPERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO, *presidente dell'ufficio centrale*. Dichiaro che la Commissione non ha alcuna difficoltà di accettare le proposte dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro propone una nuova formula per l'art. 1°, formula che la Commissione ha dichiarato di accettare. La formula sarebbe la seguente:

«È autorizzata l'alienazione nelle forme indicate negli articoli seguenti di tutte le opere e i libri che risultino duplicati in qualsiasi

modo nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, quando non ostino all'alienazione clause di legge, di testamento o di donazione e quando i duplicati non siano reputati utili all'uso della Biblioteca ».

« È pure autorizzata la alienazione nelle medesime forme degli esemplari in numero di pubblicazioni della biblioteca e di riproduzioni fotomeccaniche e simili, cedute dagli editori alla biblioteca per speciali convenzioni riguardanti l'uso dei cimeli della Marciana ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti quest' articolo 1° nel nuovo testo concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione dell'art. 2.

Anche per questo articolo l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale propongono una nuova formula, di cui do lettura:

Art. 2.

« Una Commissione di cinque membri, della quale faranno parte il bibliotecario ed un funzionario del Ministero delle finanze o del tesoro sarà nominata per decreto Reale su proposta del ministro dell'istruzione pubblica, ed avrà l'incarico di provvedere alla scelta delle opere e dei libri, nonché delle pubblicazioni e riproduzioni sopra indicate, sia da alienarsi per asta pubblica o per trattativa privata nei limiti consentiti dall'art. 5 della vigente legge sulla amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, sia da cedere per cambio, secondo norme stabilite per decreto Reale, a biblioteche aperte al pubblico; come pure di disporre, dirigere e sorvegliare le operazioni di vendita e di cessione ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il ricavato di ogni vendita, dedotte le eventuali spese d'asta, sarà versato nelle casse dello Stato, con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nella parte straordinaria del bi-

lancio dell'entrata. Nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto nella parte straordinaria un nuovo capitolo *per memoria*, nel quale, con decreto del Ministero del tesoro, sarà iscritta una somma corrispondente a quella versata in ciascun esercizio, per esser destinata esclusivamente all'acquisto di nuove opere, ad incremento della suddetta Biblioteca.

(Approvato).

Art. 4.

Mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni che precedono potranno essere applicate ad ogni altra biblioteca dello Stato.

DANEO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro della pubblica istruzione*.
A questo articolo, dopo le parole « mediante decreto Reale » io propongo che siano aggiunte le altre « su proposta del ministro della pubblica istruzione ».

DI PRAMPERO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale accetta questa aggiunta.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 4 con l'aggiunta proposta dall'onor. ministro ed accettata dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Levi Ulderico al ministro della guerra.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro della guerra, rileggo la domanda di interpellanza a lui diretta presentata dall'onorevole senatore Ulderico Levi:

« Il sottoscritto interpella l'on. ministro della guerra per sapere cosa siavi di vero nella notizia divulgatasi stamane intorno alla cattura e alla resa di un generale e di alcuni ufficiali superiori ed inferiori; sulle cause che determinarono la gita degli ufficiali stessi ad avven-

turarsi, senza alcun seguito necessario ed efficace, attraverso ad una zona occupata da un numeroso stuolo di dimostranti, in momenti nei quali più che mai rendevasi necessaria la loro presenza tra i soldati ».

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Per il rispetto che debbo al Senato, per l'importanza dell'argomento, intorno al quale tutti desideriamo una pronta risposta rassicurante, io rinunzio allo svolgimento della mia interpellanza, avendo sintetizzati i concetti, che l'ispirarono, nel testo di cui ha dato ora lettura l'onor. nostro Presidente. (*Benissimo*).

GRANDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *ministro della guerra*. (*Segni di vivissima attenzione*). Questa mane, quando mi fu sottoposto l'articolo del giornale, nel quale era descritto quello che per sommi capi è stato esposto dall'onor. interpellante, io fui colpito da vera sorpresa, tanto più che il nome del generale è quello di un valoroso a tutti noto, il generale Agliardi, il quale ha fregiato il petto di due decorazioni dell'Ordine militare di Savoia, di due medaglie al valore; ha fatto le campagne di Cina e dell'Eritrea e per ultimo comandava l'11° reggimento bersaglieri in Libia, in alcuni combattimenti, nei quali il reggimento stesso si coprì d'onore.

Non avendo avuto alcun rapporto ufficiale, telegrafai immediatamente al comandante del Corpo d'armata di Bologna, da cui dipende la Divisione di Ravenna, per avere notizie.

È da ricordare che vi è stato un breve intervallo di tempo, nel quale le comunicazioni con la città di Ravenna furono interrotte e non si poteva corrispondere se non per mezzo della radiotelegrafia.

Solo poco fa, e mentre mi trovavo in seno alla Giunta generale del bilancio, nell'altro ramo del Parlamento, ho ricevuto risposta dal comandante del Corpo d'armata di Bologna, generale Nava, il quale così telegrafa:

« Sebbene ristabilite comunicazioni con Ravenna generale Ciancio nulla riferì circa generale Agliardi e altri ufficiali trattenuti da aderenti partito repubblicano, onde ritengo fatto non abbia gravità attribuita da giornali. Darò

informazioni non appena riceverò corrispondente rapporto ».

Una voce. Telegrafi lei a Ravenna!

GRANDI, *ministro della guerra*. Ho telegrafato, ma non ho potuto avere risposta. Mi permetto poi osservare che io mi debbo rivolgere all'autorità che ha giurisdizione sopra quegli ufficiali e non chiedere informazioni agli ufficiali stessi che sono parte in causa.

Il comandante del Corpo d'armata di Bologna soggiunge: « Ad ogni modo generale Ciancio avrebbe dovuto sospendere riconoscizioni fuori città. Seguirà relazione ».

Appena questa relazione verrà, mi farò premura di comunicarla al Senato.

Devo intanto ricordare che fino a ieri l'altro le notizie che si avevano dalla provincia di Ravenna erano le più tranquillanti. In questi giorni poi si stavano svolgendo sotto la direzione del generale Ciancio, comandante la divisione di Ravenna, delle manovre coi quadri, alle quali partecipava il generale Agliardi, comandante della brigata Sicilia, che è di residenza a Forlì. Data la tranquillità momentanea della provincia, non essendosi sospese dal comandante della Divisione tali manovre, il generale Agliardi ed alcuni ufficiali, che prendevano parte alle esercitazioni, si valsero di due carrozze per andare a studiare - così devo ritenere - il luogo ove dovevasi svolgere il tema della manovra.

Io voglio ancora credere che nelle notizie divulgate vi siano delle esagerazioni, perchè non posso supporre che ufficiali del valore del generale Agliardi e degli altri che lo accompagnavano abbiano potuto avere un momento di debolezza.

D'altra parte, in questi giorni l'esercito ha saputo dar prova dell'adempimento del proprio dovere. (*Approvazioni vivissime ed applausi*); dovere grave e penoso, ma che è sempre compiuto con vivo spirito di sacrificio personale per il servizio del Re e della Patria. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Dopo le parole dell'onorevole ministro della guerra, credo che non ci sia nulla da aggiungere, inquantochè mancano, per ora, informazioni e tutti dobbiamo aspettare che queste informazioni giungano al Governo per esserci immediatamente comunicate.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1914

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1914-15 ». (N. 38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1914-15 ».

Essendosi chiusa nella seduta precedente la discussione generale, passeremo ora alla discussione dei capitoli di cui do lettura:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,415,630.81
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	100,950 »
3	Ministero - Retribuzione agli scrivani giusta il ruolo organico approvato con decreto ministeriale 17 marzo 1909, n. 5000 (Spese fisse)	63,650 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,550 »
5	Spese per la copiatura a cottimo	60,500 »
6	Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	32,000 »
7	Ministero - Spese d'ufficio	94,027.50
8	Ministero - Fitto di locali per uffici dell' Amministrazione centrale (Spese fisse)	51,000 »
9	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali. . .	27,400 »
10	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	696,379.50
11	Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	50,450 »
12	Consiglio di Stato - Assegno per spese d'ufficio, per la biblioteca, per lavori straordinari e per manutenzione dei locali, giusta l'art. 49 del regolamento approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 641 ed annessa tabella	38,560 »
13	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	42,500 »
14	Funzioni pubbliche e feste governative	25,000 »
15	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168 e 21 settembre 1879, n. 5078)	7,000 »
16	Personale del servizio araldico - Stipendi (Spese fisse)	6,600 »

17	Personale del servizio araldico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,070 »
18	Spese diverse pel servizio araldico (art. 10 del R. decreto 2 luglio 1896, n. 313)	9,330 »
19	Indennità di traslocamento agli impiegati	235,000 »
20	Indennità di missione al personale delle varie Amministrazioni dell'interno, escluso quello addetto ai Gabinetti del ministro e del sotto-segretario di Stato	1,225,000 »
21	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	16,000 »
22	Spese di posta: francatura di lettere, stampe e pacchi postali . . .	12,000 »
23	Spese di stampa	113,050 »
24	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	32,700 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
26	Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, della Consulta araldica e degli archivi di Stato per lavori straordinari e maggiore orario	57,290 »
27	Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, nel Consiglio di Stato e negli archivi di Stato	25,000 »
28	Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dell'interno, e rispettive famiglie	40,000 »
29	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) . . .	2,000 »
30	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	3,000 »
31	Indennità, diarie, compensi a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari e spese diverse per gli esami stessi	41,000 »

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Vorrei chiedere al Presidente del Consiglio, che voglia presentare al Senato un elenco delle numerosissime Commissioni che si hanno in tutti i Ministeri. Vorrei sapere quante Commissioni abbiamo in Italia e quanto esse costano. Oggi non si fa una legge senza che subito non si senta il bisogno d'istituire una Commissione per la sua applicazione, con relativi gettoni di presenza. Ed è curioso che ogni Ministero ha norme diverse circa i gettoni di presenza; ve ne sono da 10, da 15 e da 20 lire...

Una voce. Anche da 25.

ASTENGO. So di Commissioni dove i membri vengono un quarto d'ora avanti della fine delle loro adunanze e segnano il loro nome nel libro di presenza, e intascano il relativo gettone; talvolta anche due nello stesso giorno, come ho potuto verificare io stesso. Vorrei quindi che l'onorevole Presidente del Consiglio presentasse questo elenco.

CELESIA, *sottosegretario di Stato per il ministero dell'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA, *sottosegretario di Stato per il ministero dell'interno.* Rispondo all'on. Astengo che, per quanto la sua domanda oltrepassi il

contenuto del bilancio del Ministero dell'interno, io mi farò un dovere di farmi eco dei suoi desiderii presso l'onorevole presidente del Consiglio; più di me competente a rispondere.

Per quanto poi ha tratto al Ministero dell'interno, l'onorevole Astengo sa che si fa parco uso di questo sistema di studi, e si fa in modo che le poche Commissioni che esistono funzionino bene. Assicuro che abusi non ve ne sono e che le Commissioni non sono numerose. Ad ogni modo ritengo che il ministro non avrà difficoltà ad accogliere la proposta del senatore Astengo.

Per quanto ha tratto ai bilanci di altri Ministeri non posso far altro se non dare assicurazione al senatore Astengo, che mi farò eco della sua domanda.

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Benchè non direttamente interpellato, dichiaro che, per conto mio, sarò molto lieto di presentare l'elenco di tali Commissioni. (*Benissimo*).

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. E così farò anch'io. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il cap. 31 è approvato.

(Approvato).

32	Indennità ai membri della Commissione reale pel credito comunale e provinciale per la trattazione degli affari riguardanti la municipalizzazione dei pubblici servizi	5,000 »
33	Spese casuali	50,000 »
	Debito vitalizio.	
34	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	8,700,000 »
35	Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	100,000 »
		8,800,000 »
	Spese per gli Archivi di Stato.	
36	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	802,512 »
37	Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,600 »
38	Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli Archivi di Stato	65,000 »
39	Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse)	54,445.63
40	Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato.	140,000 »
41	Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno (articolo 10 della legge 20 marzo 1911, n. 232)	8,000 »
		1,083,557.63
	Spese per l'Amministrazione provinciale.	
42	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)	10,929,423.65

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1914

43	Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	53,000 *
44	Indennità di residenza ai prefetti (Spese fisse)	373,500 *
45	Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse) . . .	616,300 *
46	Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale	2,750 *
47	Spesa per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno	11,500 *
48	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Regio decreto 6 giugno 1912, n. 590) (Spese fisse).	78,190 *
49	Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, per gli uffici delle questure e per quelli provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116	400,000 *
	Spese per la « Gazzetta Ufficiale » e per il foglio degli annunci legali.	
50	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno - Personale (Spese fisse)	35,500 *

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Devo pregare l'onor. ministro dell'interno di mettersi d'accordo col Guardasigilli perchè non si ripeta l'inconveniente di leggere ogni tre o quattro giorni nella *Gazzetta Ufficiale* una « errata-corrige ». È una vera vergogna! Credo non vi sia al mondo un giornale ufficiale così mal redatto; e si tratta della *Gazzetta Ufficiale* che dovrebbe essere precisissima! (*Benissimo*).

SANTINI. Lo dica a Pargagnoli! (*Si ride*).

CELESIA, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA, sottosegretario di Stato agli interni. Terremo conto della raccomandazione dell'onor. Astengo, perchè l'inconveniente da lui accennato effettivamente si verifica, ed è assai grave.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti il capitolo 50. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

51	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno - Personale - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse)	3,000 *
52	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci delle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione (Spesa obbligatoria) .	245,000 *
53	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, marche da bollo, affrancazione di lettere, casella postale, abbonamento « Agenzia Stefani » e giornali esteri; compensi al personale della <i>Gazzetta Ufficiale</i> per lavori straordinari e maggiore orario; spese varie	5,500 *
54	Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie (decreto ministeriale 3 dicembre 1886, n. 18647) e compensi per eventuali lavori straordinari.	25,000 *

Spese per la pubblica beneficenza.

55	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi.	600,000 »
----	---	-----------

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Approvare il bilancio dell'interno, così importante, senza discussione, sarebbe grave. Mi consenta quindi il Senato qualche osservazione.

Io credo che meriti di essere segnalata l'opera zelante della direzione generale dei servizi civili del Ministero, specialmente la divisione dell'Opere pie, ossia delle istituzioni pubbliche di beneficenza. Questa divisione ha fatto dei lavori che vanno encomiati, delle pubblicazioni che meritano i maggiori elogi. Questo io devo dire perchè, immeritatamente, da molti anni, presiedo il Consiglio superiore della pubblica beneficenza e devo rendere omaggio pubblico a questa divisione che fa opera veramente provvida (*Approvazioni vivissime*) nel campo delle riforme delle istituzioni di beneficenza e di culto, azione ardua e laboriosa per la complessità e gravità delle questioni che vi hanno attinenza, e per la inevitabile resistenza di amministrazioni e persone ligie ai vecchi e tradizionali sistemi.

Una sola cosa vorrei aggiungere e cioè che mentre per legge abbiamo quattro ispettori per la pubblica beneficenza, questi raramente vanno ad ispezionare le istituzioni alle quali sono preposti o le ispezionano molto superficialmente.

Ricordo che molti anni or sono, trovandomi di passaggio nel mio paese, incontrai un ispettore del Ministero. Gli domandai che cosa facesse colà ed egli mi rispose: oggi ho ispezionato ben diciotto Opere pie.

Io rimasi molto sorpreso di questa risposta, perchè anch'io ho fatto l'ispettore per venti o venticinque anni, ma non mi sono mai sognato di ispezionare diciotto Opere pie in un giorno. Era già molto se riuscivo ad ispezionarne una al giorno. Sono quindi d'avviso che queste ispezioni dovrebbero esser più frequenti e soprattutto più diligenti.

Questa la raccomandazione che faccio all'onor. ministro.

CELESIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA, *sottosegretario di Stato agli interni*. Mi associo alle parole di lode rivolte dal senatore Astengo alla Direzione generale dei servizi dell'amministrazione civile, e specialmente alla divisione delle Opere pie. Anch'io, nella mia breve permanenza al Ministero dell'interno, ho potuto constatare lo zelo con cui questa amministrazione disimpegna le proprie funzioni, ma sento che una parte del merito va pure al Consiglio superiore della beneficenza, così nobilmente presieduto dall'onor. senatore Astengo.

ASTENGO. Io ho detto solo ciò che ho potuto constatare pel posto che occupo.

CELESIA, *sottosegretario di Stato agli interni*. Non solo come sottosegretario al Ministero dell'interno, ma anche come ex-membro dello stesso Consiglio superiore della beneficenza, ed in altre occasioni, io ho potuto constatare l'opera assidua portata a questa istituzione dall'onor. senatore Astengo, e quindi ben volentieri mi farò eco delle osservazioni da lui fatte e, nei limiti del possibile, terrò conto delle sue raccomandazioni, nella certezza che non si verificherà mai più il caso, che appartiene ad un passato molto remoto, che un solo ispettore verifici diciotto Opere pie in un sol giorno.

Devo però far constatare che questi ispettori delle Opere pie sono quattro soltanto, e che le Opere pie salgono a parecchio migliaia. È quindi impossibile, allo stato attuale delle cose, che gli ispettori possano ispezionare tutte le Opere pie più sovente di quello che fanno.

INGHILLERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, *relatore*. Io sono perfettamente d'accordo col senatore Astengo. I lavori della Direzione dei servizi civili meritano ogni elogio.

Io ho avuto sott'occhio due o tre volumi mandati alla stampa sull'andamento delle Opere pie e in rapporto a tutti gli Istituti del Regno d'Italia e anche in rapporto al patrimonio di queste Opere pie; e soprattutto un magnifico volume relativo alle riforme e alle trasformazioni di questi enti.

Ora il farne elogio non basta. Io con tutto l'animo sono d'accordo con quanto ha detto l'onor. Astengo, sia quanto alla Direzione generale che alla Divisione delle Opere pie, ma debbo osservare che c'è ancora qualche cosa da fare, ed è inutile ora entrare in divagazioni accademiche sull'opera che deve esplicitare lo Stato in rapporto alle Opere pie: se cioè debba esplicitare un'azione diretta, integratrice oppure; certo è che il Governo ha un grave dovere, e questo dovere è di esercitare una vigilanza ininterrotta, rigorosa, perchè questo patrimonio delle Opere pie in Italia somma a quasi due miliardi; ciò che dimostra come le fonti della carità privata non si sono inaridite in conseguenza delle trasformazioni delle Opere pie, non ostante i funesti presagi che si fecero il giorno in cui si discusse in Senato la legge del 1890.

Però è doloroso constatare, e l'ho rilevato da queste stupende pubblicazioni che stampa il Ministero dell'interno, è doloroso mettere in rilievo che oltre un quarto di tutta questa beneficenza, e forse anche qualche cosa di più, va in spese di amministrazione.

Io conosco degli istituti di Opere pie che si sono o trasformati o riuniti alla Congregazione di carità, che non solo hanno ivi trasportata tutta la loro attività patrimoniale, ma vi hanno trasportata anche la passività, e non soltanto quella inerente al patrimonio, perchè questo è per legge, ma tutte le passività che derivano da una falange d'impiegati.

Io conosco anche delle Istituzioni, le quali, per legge, sono state riunite ad uno scopo veramente umanitario; ebbene, tutte queste Opere pie avevano una falange di impiegati e tutta questa falange è stata trasferita in quell'Istituto che si voleva beneficiare, di modo che il beneficio che se ne ricavò fu assai scarso.

L'ispezione su queste Opere pie è indispensabile perchè lo stanziamento nel bilancio ai capitoli 54-56: 600 mila lire, veramente è troppo povera cosa per poter venire in soccorso a tante O-

pere pie e Istituti di beneficenza. Ci vuole una vigilanza diretta, una ispezione continua su queste Opere pie, perchè la legge del 1890 in gran parte è rimasta in oblio, e specialmente nelle parti più importanti. Le Commissioni provinciali di beneficenza non fanno nulla: vi è una disposizione importantissima intorno alle Federazioni, ai Consorzi che potrebbero concludere queste Opere pie, ma la disposizione è lettera morta. Perchè questi ispettori non vanno in giro per ridestare quelle energie che possono essere latenti o che, manifestate, possono estrinsecarsi in risultati fruttuosi e benefici?

Io dunque sono d'accordo, in perfetto accordo con l'onorevole Astengo, e di più aggiungo la preghiera che il Governo sia vigile come è stato sempre, ed anche un poco di più, che eserciti con assiduità e rigore il diritto di vigilanza, lo *jus inspectionis*, che è proprio inerente al potere dello Stato. Anche in piccolo numero questi ispettori facciano un Sindacato vero, sincero sulle più importanti Opere pie, affinchè tutte queste istituzioni adempiano ai fini per cui sono state create.

DALLOLIO, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Alle raccomandazioni fatte da senatori Astengo ed Inghilleri vorrei aggiungere una anch'io, giacchè la discussione verte su questo importante argomento delle Opere pie. Io credo che una delle cose più necessarie e più urgenti, in materia di Opere pie, sia di curare la regolare compilazione e la pronta approvazione dei conti consuntivi. Ora i conti consuntivi delle Opere pie, salvo poche eccezioni, sono immensamente arretrati, e perciò non si può dare un giudizio sicuro sopra l'operato degli amministratori, e si va incontro al pericolo che queste Opere pie rimangano affidate ad amministratori infedeli od incapaci, o che in qualsiasi modo abbiano violato le disposizioni della legge.

Per risparmiare una ripetizione in cosa che ha molta analogia con quello che sono venuto dicendo, ricordo ancora che la stessa osservazione si può fare per i conti consuntivi dei comuni; non dico di quelli delle provincie, perchè questi sono generalmente più in regola e sono più rigidamente vigilati dalla Corte dei conti. Anche per i comuni si verifica lo stesso sconcio che si lamenta per le Opere pie: vi sono comuni

per i quali, da molti anni, i consuntivi non sono stati approvati. La questione si aggrava anche nei rispetti del corpo elettorale, il quale ha diritto di conoscere nei suoi più minuti particolari, l'opera degli amministratori; anzi, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, l'inconveniente si accresce per quest'altra considerazione: che la legge provvidamente vuole che siano resi ineleggibili nelle amministrazioni pubbliche, ed in quelle delle Opere pie quegli amministratori che non abbiano fedelmente e onestamente amministrato. E noi ci troviamo nella condizione di vedere eletti e rieletti degli amministratori, alcuni dei quali forse non si trovano nelle condizioni volute dalla legge.

È inutile che entri in particolari, perchè la cosa è molto chiara, e l'onorevole sottosegretario di Stato la intende meglio di quello che io non possa spiegarla.

Mi limito perciò soltanto ad esprimere un desiderio, che cioè il ministro dell'Interno faccia compilare una statistica dei conti dei comuni e delle opere pubbliche di beneficenza, per vedere quale estensione abbia il male; e provvedere così ai rimedi opportuni.

La statistica che invoco non richiede alcuna spesa, e può facilmente essere fatta mediante notizie che le prefetture debbono essere in grado di dare sollecitamente.

Ad ogni modo, io credo che sia di suprema urgenza, e sia elemento di grande moralità per la gestione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, avere un'esatta e sicura conoscenza del modo con cui queste amministrazioni sono state condotte, e poter allontanare dalle amministrazioni stesse quelle persone che della fiducia in esse riposta non si mostrino degne. (*Approvazioni*).

CELESIA, *sottosegretario di Stato per gli interni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Terrò nel massimo conto le pratiche e lucide osservazioni dell'onor. Inghilleri, il quale, con qualche fondamento di fatto, ricorda come

le spese nelle Opere pie assorbono troppa parte degli utili. Per ovviare a questo inconveniente l'unico modo sarebbe quello di poter con maggiore efficacia applicare le disposizioni della legge del 1890 circa la trasformazione ed il concentramento delle opere pie. L'onor. senatore Inghilleri sa che a questo lavoro si procede, d'accordo con quel Consiglio di assistenza e di beneficenza di cui parlavamo poc'anzi; ma non bisogna dimenticare le molte difficoltà che in un'opera di questo genere s'incontrano, sia per l'esaudimento dei desideri locali, sia per la formazione speciale delle singole Opere pie, alcune delle quali ricordano tradizioni famigliari, sia ancora per gli interessi delle persone che si oppongono a queste trasformazioni.

Io posso promettere all'onor. senatore Inghilleri che porteremo tutta l'attenzione e tutta la diligenza nostra perchè l'applicazione di questa legge prosegua con equità, senza spaventare peraltro quella che è la miglior fonte della beneficenza e della carità e cioè l'iniziativa personale.

L'onor. senatore Dallolio ha fatto delle giuste considerazioni circa taluni ritardi, non forse generali, ma soltanto parziali, che pure meritano qualche considerazione, nell'approvazione dei conti consuntivi delle Opere pie, ed anche talvolta dei comuni. Nei limiti del possibile, e col personale che abbiamo nelle prefetture, tenuto conto che in questo momento molto di questo personale è incaricato di missioni e reggenze e commissariati Regi, faremo opera perchè si proceda alla più sollecita approvazione di questi conti.

Circa l'idea di fare una statistica, accetto la raccomandazione dell'onor. senatore Dallolio e mi propongo di studiare la sua proposta e possibilmente di tradurla in atto. (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sopra questo capitolo n. 55, e lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

56	Spese di spedalità e simili	200,000
57	Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza	73,970

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1914

58	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	700,000 >
59	Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore	50,000 >
60	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e spese varie pel funzionamento di esse - Ispezioni ordinarie e straordinarie.	20,000 >
		1,643,970 >
Spese per la sanità pubblica.		
61	Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti - Personale (leggi 30 giugno 1908, n. 304 e 13 giugno 1911, n. 711) (Spese fisse)	610,500 >
62	Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse)	2,500 >
63	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali	900,000 >
64	Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; retribuzioni al personale, locali, arredi, medicinali.	275,000 >
65	Dispensari celtici - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse)	1,700 >
66	Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, ai Consigli provinciali sanitari e speciali Commissioni tecnico-sanitarie; spese varie per i Consigli e le Commissioni suddette; indennità di missioni all'estero per servizio sanitario	34,000 >
67	Laboratori della sanità pubblica - Personale (leggi 30 giugno 1908, n. 304; 13 luglio 1911, n. 711; 22 maggio 1913, n. 468, e 26 giugno 1913, n. 812) (Spese fisse).	145,775 >
68	Laboratori della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	10,900 >
69	Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica	46,400 >
70	Spese per le ispezioni ordinarie alle farmacie a termini dell'art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col Regio decreto 1º agosto 1907, n. 636.	35,900 >

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1914

71	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico e per retribuzione al personale incaricato dei servizi relativi - Sussidi e concorsi	600,000 .
72	Sussidi alle condotte farmaceutiche di cui all'art. 13 ed a termini dell'art. 21 della legge 22 maggio 1913, n. 468	130,000 .
73	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica	10,000 .
74	Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica.	2,000 .
75	Stabilimento termale di Acqui, per gl' indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	54,400 .
76	Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie	50,000 .
77	Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie	20,000 .
78	Mobili, spese di cancelleria, d' illuminazione, di riscaldamento, spese varie per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti	240,000 .
79	Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse)	279,100 .
80	Veterinari provinciali - Stipendi (leggi 30 giugno 1908, n. 304 e 26 giugno 1913, n. 812) (Spese fisse).	299,500 .
81	Veterinari provinciali - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse).	700 .
82	Veterinari governativi di confine e di porto - Personale (leggi 30 giugno 1908, n. 304 e 26 giugno 1913, n. 812) (Spese fisse)	132,500 .
83	Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni e indennità e spese varie per la visita al bestiame di transito per la frontiera e nei porti - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all' estero e nell'interno del Regno	45,500 .
84	Compensi a impiegati, scrivani e basso personale, nonchè a persone estranee all'Amministrazione per lavori e servizi straordinari eseguiti nell' interesse della sanità pubblica	31,000 .
85	Sussidi al personale appartenente all'Amministrazione della sanità pubblica e alle rispettive famiglie	3,000 .
86	Provvedimenti profilattici contro le epizootie - Sussidi, esperimenti e ricerche varie	21,000 .
87	Sussidi per aiutare la istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali	180,000 .

88	Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali	24,000 •
89	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse) .	3,000 •
90	Sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 17 della legge 21 luglio 1902, n. 427) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	100,000 •
91	Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini . . .	27,400 •
Spese per la sicurezza pubblica.		
92	Servizio segreto	1,000,000 •

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. A proposito di sicurezza pubblica domando all'on. sotto-segretario di Stato se può e vuole dare notizie recenti e sicure sullo stato della sicurezza pubblica nell'Emilia, nella Romagna e nel Mezzogiorno d'Italia, donde giungono notizie che preoccupano tutti. Noi non abbiamo l'animo pavido, no; anzi vogliamo affrontare coraggiosamente questo periodo doloroso per il paese, ma siamo preoccupati. Veniamo leggendo i giornali che o sono affrettati, o partigiani, o esagerati. Credo che sia ottima arte di governo dire le notizie apertamente, chiaramente, pubblicamente, onde le notizie vengano dalla tribuna del Parlamento. Domando quindi che, pur con la cautela che è dovere di un uomo di Stato, l'on. sotto-segretario voglia informare il Paese, specialmente su quanto riguarda il servizio ferroviario, il servizio telegrafico, e specialmente dare notizie precise della Romagna.

A questo proposito voglio fare un'altra osservazione. Ho sentito più volte lamentare, anche da alti funzionari, la deficienza numerica degli agenti di pubblica sicurezza. Noi constatiamo ora il grave inconveniente: quando nascono torbidi e l'esercito dev'essere necessariamente coinvolto in queste contese incivili, si dice che la Pubblica sicurezza è scarsa. Tale osservazione avrei fatto anche prescindendo dalle condizioni in cui oggi ci troviamo, perocchè nelle cronache delle grandi città vediamo

spesso lamentata la deficienza della pubblica sicurezza a proposito di continui delitti contro le persone e la proprietà. Ciò non vuol dire che i funzionari non siano capaci (rendo loro piena giustizia), ma che sono in numero insufficiente.

Senonchè, di fronte alle odierne condizioni generali del Paese, siffatte considerazioni sembrano secondarie. Attendo che l'on. sottosegretario voglia dare a me, anzi al Senato, che mi pare le desideri, notizie esatte ed adeguate alle circostanze, e fossero pur conformi al nostro desiderio!

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Mentre non posso non associarmi al patriottico desiderio del collega Malvezzi, lamento con lui la deficienza numerica del personale di pubblica sicurezza, specialmente a Roma, dove gli agenti di pubblica sicurezza sono numericamente affatto insufficienti a soddisfare al servizio; non vi è neppure la metà degli agenti portati dal relativo organico. Il deficiente reclutamento, più che alla scarsa remunerazione, deve riconoscersi al fatto che, quando questi poveri agenti, dopo aver sostenuto fatiche enormi, il giorno, in cui vengono a conflitto con la teppa, non trovano presso l'Autorità e presso il Governo (non parlo dell'attuale che mi auguro non voglia mai macchiarsi di simile colpa) quell'appoggio cui hanno diritto. Occorre spesso che gli agenti sono malmenati, assai più che dalla teppa, dalla mancanza di giustizia

da parte dell'autorità superiore. Quando essi vengono a conflittó con un malfattore, questo è spesso amorevolmente assolto, mentre la guardia viene talvolta punita.

Raccomando al Governo che voglia circondare i nostri agenti di pubblica sicurezza, che sono persone dabbene e martiri del dovere, di quel prestigio, di cui godono gli agenti in Inghilterra ed in ogni altro paese civile. Mi auguro che il Governo voglia non solo migliorare le loro condizioni economiche, ma anche quelle morali.

CELESIA, *sottosegretario di Stato all'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA, *sottosegretario di Stato all'interno*. Mi dispiace di non essere in grado di rispondere adeguatamente alle interrogazioni che mi sono state rivolte dagli onorevoli senatori Malvezzi e Santini. Per far questo bisognerebbe che avessi potuto immaginare che in sede di bilancio si desiderava dal Senato di aver informazioni a questo riguardo; forse avrei potuto portare tutti i telegrammi e tutte quelle notizie che mi porrebbero in grado di rispondere con tutta precisione.

In mancanza di questi elementi, supplirò con le notizie che ricordo e che in forma sintetica rispondono alle interrogazioni degli onorevoli Malvezzi e Santini.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, i moti più gravi sono stati quelli di Napoli e di Bari.

Dei moti di Napoli ha in parte risposto ieri l'onor. Presidente del Consiglio. Sembra che il momento culminante dei disordini si sia avuto col fatto successo nei pressi della Stazione: rimase ucciso un operaio per colpi partiti da soldati di artiglieria che erano stati attaccati, e dovettero fare uso delle armi per impedire maggiori violenze e danni; si ebbero dei momenti di esitanza in occasione dei funerali di questa vittima, però sembra che questi funerali nell'insieme si siano svolti senza grandi inconvenienti.

A Bari si ebbero pure dei disordini con un morto e qualche ferito, ma non furono questi disordini così gravi da far temere per la vita dei cittadini.

Le notizie che si hanno ora sono nel senso che i moti vanno a poco a poco diminuendo.

Il guaio maggiore, dove i moti rivoluzionari,

ed anche, diciamo il loro nome, i moti anarchici hanno assunto una gravità maggiore, è in Romagna.

L'onorevole Malvezzi sa che per Forlì e Ravenna abbiamo avuto la interruzione dei servizi telegrafici e telefonici, che ora però si vanno riattivando.

Il servizio ferroviario in massima non è stato interrotto.

Abbiamo avuto degli inconvenienti locali; qualche incendio di stazione, ad Imola e nella stessa Forlì; abbiamo avuto vicino a Fabriano una asportazione di rotaie; abbiamo avuto inconvenienti di servizio anche sulla Genova-Ventimiglia ed anche a Piacenza, ma sono inconvenienti sporadici e che farebbero escludere inconvenienti maggiori.

L'onorevole Santini ha specialmente accennato alla insufficienza numerica nel personale delle guardie di pubblica sicurezza. Debbo dire a questo proposito, pur non avendo qui dati precisi per rispondere con quella esattezza che sarebbe desiderabile, che l'organico non è lontano dall'essere completo e se qualche manchevolezza nel numero degli arruolati si verifica, ciò è dovuto, come si è detto pochi giorni fa in quest'Aula, non soltanto alle condizioni finanziarie troppo scarse che si fanno a questi ottimi agenti nostri, ma anche un poco alla mancanza del prestigio morale, di cui dovrebbero godere, e che è giusto che godano, per i servizi che prestano, prestigio che lo stesso Governo dovrà contribuire a dare loro, (e da parte nostra nulla tralascieremo a questo fine), ma che dovrebbe venir loro anche dalla fiducia, che la popolazione dovrebbe avere in questi abili ed utili suoi agenti. (*Approvazioni vicissime*). E questo prestigio è mancato, qualche volta per ragioni di ambienti sociali, per ragioni storiche, che debbono man mano sparire, ed è necessario che le popolazioni ogni giorno più diano a questo Corpo benemerito tutta la loro fiducia ed affetto, perchè sono funzionari benemeriti quanto gli altri e hanno in questi giorni dato prova di adempiere con scrupolo al difficile loro dovere. (*Approvazioni*). E senza che parta da questi banchi alcuna parola che possa essere interpretata come incoraggiamento a reprimere, da questi banchi diciamo che, allorquando le guardie e i funzionari di pubblica sicurezza fanno ferma-

mente, come hanno fatto fin qui, il loro dovere, meritano tutto il nostro appoggio. (*Vive approvazioni*).

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Io sono lieto di aver usato del mio diritto di rivolgere le domande che ho fatto al Governo sul capitolo relativo alla sicurezza pubblica; ciò del resto entrava nei termini del bilancio. Se il Senato avesse l'istituto dell'interrogazione, che non ha...

Voci. Vi è quello dell'interpellanza...

MALVEZZI... avrei presentato una interrogazione. Del resto, lo ripeto, sono contento di aver rivolto all'onor. sotto-segretario di Stato le mie domande, perchè gli ho dato occasione di pronunciare parole veramente d'oro e commendevoli, le quali, spero, saranno ripetute fuori di quest'Aula e varranno a rinfrancare quegli agenti nell'adempimento del loro dovere. (*Vive approvazioni*).

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Io voleva pregare l'onorevole sottosegretario di Stato all'interno, che è stato tanto cortese nel dar notizie sulle condizioni del Mezzogiorno e delle Romagne, di dirci anche una parola rassicurante circa le condizioni di Parma, delle quali i giornali portano notizie preoccupanti.

CELESIA, *sottosegretario di Stato all'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA, *sottosegretario di Stato all'interno*. Anche all'onor. Lamberti io non potrò dare tutte le notizie, che forse in questo momento saranno pervenute. Ripeto, non perchè sia fuori di sede, perchè io considero sempre come opportunamente presentate queste domande; ma io non ho avuto agio di prevederle e perciò non mi sono fornito del materiale necessario per rispondere.

All'onor. Lamberti dirò quindi succintamente ed a memoria che a Parma, stando alle notizie di stamani, fatti gravissimi non sono avvenuti; si è avuto un' invasione che sembrava minacciosa degli abitanti di oltre torrente, ma che però non ha dato luogo a fatti eccessivamente gravi.

Vi sono state parole di qualcuno che eccitava violentemente la folla, ma quest'eccitamento, fortunatamente, finora, non ha avuto quel seguito che avrebbe potuto avere.

Un incidente si è avuto sul ponte che riunisce la città.

Pareva che i dimostranti volessero di nuovo entrare in città con atteggiamento minaccioso. La truppa è andata quasi alla carica alla baionetta, ha occupato la testa del ponte ed ha impedito l'invasione. Questo è il fatto particolare; altri fatti speciali non ricordo; soltanto dico che l'impressione mia generale è che la cosa non sembra essere tale da inquietare; e nutro fiducia che in termini abbastanza brevi la calma potrà rientrare in quella città.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Giacchè siamo in tema di domandare notizie sulla pubblica sicurezza, io trovo nei giornali di oggi la notizia che questa notte sul tratto ferroviario Valle di Maddaloni fu lanciata una bomba contro un treno; che due o tre compartimenti furono distrutti ed alcuni viaggiatori gravemente feriti.

Ci può dire, onorevole sottosegretario di Stato, qualche cosa su questo fatto?

CELESIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non le posso dire nulla di più di quanto ella ha detto; cioè che nella località indicata sarebbe scoppiata questa bomba con danneggiamento del materiale.

Può darsi che vi siano maggiori particolari, ma per le occupazioni mie non ho potuto procurarmi qui ed in questo momento quelle ulteriori notizie che saranno pervenute. Ecco la ragione, per cui non sono, come avrei desiderato, al corrente delle ultime notizie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti il capitolo 92 nello stanziamento che ho letto.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1914

93	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse)	8,253,867.50
94	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	80,000 »
95	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse)	265,000 »
96	Spese per la scuola pratica di polizia e per i gabinetti di segnalamento	35,000 »
97	Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale - Art. 2, legge 11 luglio 1907, n. 491 e legge 8 giugno 1911, n. 508 (Spese fisse)	34,200 »
98	Laboratorio chimico, per le sostanze esplosive - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,200 »
99	Spese inerenti al normale funzionamento del laboratorio esplosivi, della Commissione consultiva e della segreteria (Articolo 4 della legge 11 luglio 1907, n. 491)	44,000 »
100	Medaglie di presenza ai membri della Commissione consultiva per gli esplosivi, indennità di viaggio, missioni, visite ed ispezioni agli stessi membri ed al personale tecnico incaricato di coadiuvarli .	4,000 »
101	Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica; soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (Spese fisse)	14,584,032 »
102	Provvista delle medaglie al merito di servizio alle guardie di città, in deduzione allo stanziamento di cui al cap. n. 101, a termini dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1906, n. 318	4,000 »
103	Compensi agli agenti trombettieri, in deduzione allo stanziamento di cui al cap. n. 101, a termini dell'art. 216 del regolamento, approvato con Regio decreto 27 giugno 1907, n. 367	4,000 »
104	Indennità di alloggio alle guardie di città, ai loro ufficiali e graduati ed agli agenti sedentari (art. 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 648)	620,000 »
105	Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse)	3,500 »
106	Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma (art. 2 della legge 8 luglio 1906, n. 318 e articoli 2 e 4 della legge 30 dicembre 1906, n. 648).	1,867,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	26,799,799.50

	<i>Riporto</i> . . .	26,799,799.50
107	Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città.	1,345,000 »
108	Compensi a impiegati ed agenti, nonchè a persone estranee all'Amministrazione per lavori e servizi straordinari eseguiti nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza	250,000 »
109	Indennità di soggiorno ai funzionari e alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane	40,000 »
110	Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città	45,000 »
111	Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
112	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città	88,260 »
113	Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza.	30,000 »
114	Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (articoli 35 e 101 del regolamento approvato con Regio decreto 27 giugno 1907, n. 367) (Spese fisse)	46,500 »
115	Personale incaricato dell'istruzione e servizio sanitario delle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse)	4,600 »
116	Retribuzioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città (articoli 31, 39 e 102 del regolamento approvato con Regio decreto 27 giugno 1907, n. 367)	25,000 »
117	Spese di spedalità per malattie contratte in servizio dalle guardie di città	10,000 »
118	Contributo per i medici in servizio della pubblica sicurezza da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744) .	8,900 »
119	Fitto di locali per caserme delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116) (Spese fisse)	950,000 »
120	Manutenzione e adattamento dei locali ad uso caserma delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116)	70,000 »
121	Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città e mantenimento delle guardie stesse passate nelle compagnie di disciplina o nella reclusione militare	- 1,400,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	31,113,059.50

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1914

	<i>Riporto</i> . . .	31,113,059.50
122	Spese di cancelleria, scrittoio e simili per la scuola allievi guardie di città e per i Comandi delle guardie stesse (Spese fisse)	20,000 »
123	Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (art. 11 del regolamento approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 725) (Spese fisse)	110,000 »
124	Manutenzione dei locali degli uffici di questura e di pubblica sicurezza, della scuola allievi guardie e della scuola di polizia; acquisto e manutenzione dei mobili per le delegazioni distaccate di pubblica sicurezza e per le scuole predette; acquisto e manutenzione di natanti ed accessori in servizio della pubblica sicurezza	40,000 »
125	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese fisse)	140,000 »
126	Premi per arresti e per sequestro d'armi ed altri compensi da corrispondersi ai Reali carabinieri	30,000 »
127	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc., acquisto di abiti alla borghese ed altre spese per i Reali carabinieri	160,000 »
128	Spese d'ufficio pei Reali carabinieri (Spese fisse)	8,100 »
129	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	700,000 »
130	Spese confidenziali per la repressione del malandrinnaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica	1,150,000 »
131	Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri	20,412,315.80
132	Spesa per il casermaggio dei Reali carabinieri. (Articolo 1, legge 24 marzo 1907, n. 116)	4,650,000 »
133	Soprasoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri	5,500,000 »
134	Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei Reali carabinieri	120,000 »
135	Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana	5,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	64,158,475.30

	<i>Riporto</i> . . .	64,158,475.30
136	Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio non che pel personale aggregato (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)	569,000 »
137	Manutenzione dei fabbricati delle colonie e dei coatti	30,000 »
138	Fitto di locali di proprietà privata per le colonie dei coatti	45,000 »
139	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, n. 785)	100,000 »
140	Indennità o retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza.	80,000 »

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Prima che si passi ai capitoli riguardanti l'Amministrazione delle carceri, consenta il Senato che io entri in una questione sulla quale non ho chiesto la parola al capitolo opportuno, data la rapidità con cui i capitoli vengono letti. Io intendo domandare: che cosa è questa istituzione dei commissari prefettizi che da due anni a questa parte pullulano in tutto il Regno? Noi abbiamo delle provincie dove metà dei comuni sono retti da commissari prefettizi.

Già l'anno scorso io pregai l'onorevole Giolitti di impedire questo abuso, questa vera frode alla legge comunale, poichè essa stabilisce che i comuni per ragioni d'ordine pubblico o per cattiva amministrazione possono essere sciolti per tre mesi, mandandovi un commissario Regio, che in caso di necessità può rimanervi per altri tre mesi. Invece il commissario prefettizio dura quanto tempo si vuole; e se fosse presente l'onorevole senatore Balenzano potrebbe far fede come in alcuni comuni il commissario prefettizio sia mandato non per cinque o sei giorni, per il tempo cioè necessario a promuovere il decreto di scioglimento, ma per ventiquattro o trenta mesi; è cosa addirittura enorme, è un abuso, una frode, ripeto, alla legge comunale e provinciale, perchè è

vero che questa stabilisce che i prefetti in casi d'urgenza possono provvedere a tutti i rami di servizi nei comuni, e quindi alla nomina di commissari prefettizi, ma non si può concepire un caso di urgenza che duri per venti o trenta mesi.

Questa istituzione a me, vecchio funzionario, riesce perfettamente nuova, perchè nel passato non se ne è mai fatto abuso, e soltanto da un paio di anni si è ricorso ad essa. I prefetti trovano ciò molto comodo, perchè se devono fare la proposta di scioglimento, sanno che essa deve andare al Consiglio di Stato; invece anche ad insaputa del Ministero, mandano un commissario prefettizio che sta lì a tempo indefinito e rovina anche le finanze del comune.

Pregai già l'anno scorso l'onorevole Giolitti di far cessare questo abuso ed egli mi rispose che vi sono dei casi speciali in cui si ritiene necessario l'invio di un commissario prefettizio. Io risposi: ho qui un opuscolo intitolato: *Venti mesi di amministrazione di un commissario prefettizio*. L'onorevole Giolitti mi domandò in quale comune ciò accadeva: io gli dissi che comune era, ed egli a sua volta mi rispose che sarà stata una rara eccezione.

Prego l'onorevole sottosegretario di Stato di informarsi al riguardo e di voler fare in modo che questo abuso cessi una buona volta.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1914

CELESIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non si può disconoscere, che, entro certi limiti, l'inconveniente lamentato dall'onorevole senatore Astengo, si verifichi. Bisogna però dire, a giustificazione di questa misura adottata dai prefetti, che vi sono certe circostanze speciali, dalle quali non si sa come uscire se non ricorrendo alla nomina di un commissario prefettizio, sia per le elezioni, sia per le condizioni speciali di bilancio, sia ancora per lo stato dei partiti locali.

Sono peraltro d'accordo con l'onorevole senatore Astengo che di questo mezzo così straordinario bisognerebbe avvalersi il meno possibile, e soprattutto bisognerebbe evitare i lunghi

commissariati, che possono danneggiare le finanze dei comuni e nello stesso tempo prendere l'aspetto di un vantaggio personale per coloro che coprono questi incarichi.

Lo stesso inconveniente si verifica, sebbene in misura molto minore, per le Opere pie, in cui accade talvolta che il Commissario prefettizio debba rimanere per qualche anno; ma non bisogna dimenticare che nei pochi casi in cui ciò si è verificato, la cosa è dovuta a condizioni speciali di bilancio o a condizioni del tutto straordinarie.

ASTENGO. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 140 nella forma che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

" Spese per l'amministrazione delle carceri e dei riformatori.		
141	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	1,511,200 •
142	Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,000 •
143	Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (Spese fisse)	495,608.25
144	Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse)	5,000 •
145	Personale di custodia delle carceri, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri e dei riformatorii (Spese fisse).	8,803,200 •
146	Indennità di disagiata residenza agli agenti di custodia - Indennità agli agenti di custodia addetti a stabilimenti penali situati in località isolate o malsane. (Decreto ministeriale 26 giugno 1908, n. 40659.5)	54,980 •
147	Personale di custodia - Indennità di alloggio	500,000 •
148	Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio (articolo 4 della legge 30 dicembre 1906, n. 649).	170,000 •
149	Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse)	54,000 •
<i>Da riportarsi</i>		11,606,988.25

LEGISLATURA XXIV — 1^a SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1914

	<i>Riporto</i> . . .	11,606,988.25
150	Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica	76,400 »
151	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo (articoli 32, 33 e 34 del regolamento 24 marzo 1907, n. 580 e articolo 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 649).	940,000 »
152	Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari.	10,000 »
153	Spese di viaggio agli agenti carcerari.	80,000 »
154	Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione delle carceri e dei riformatori, del fondo dei detenuti e di quello degli agenti di custodia	102,000 »
155	Indennità a computisti incaricati delle funzioni di contabile ed ai funzionari incaricati del servizio di vigilanza sulle carceri giudiziarie alle quali non sia preposta una direzione autonoma; retribuzioni e indennità a personale assunto in servizio temporaneo nonché per incarichi di speciali funzioni, missioni, ispezioni e in genere per qualunque lavoro o servizio eseguito da estranei nell'interesse dell'amministrazione delle carceri e dei riformatorii	37,000 »
156	Sussidi al personale in servizio dipendente dall'amministrazione delle carceri e dei riformatorii	27,000 »
157	Sussidi a personale già appartenente all'amministrazione delle carceri e dei riformatorii e rispettive famiglie	13,000 »
158	Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale - Acquisto di opere	2,100 »
159	Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori governativi e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibile e stoviglie.	11,700,000 »
160	Provvista e riparazioni di mobili, di vestiario, di biancheria e libri per le carceri e per i riformatorii	1,200,000 »
161	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti, farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri e per i riformatorii	185,000 »
162	Mantenimento nei riformatorii privati dei giovani ricoverati per correzione paterna, e per oziosità e vagabondaggio	1,800,000 »
163	Trasporto dei detenuti e corrigendi ed indennità di trasferte alle guardie	1,550,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	29,329,488.25

	<i>Riparto</i> . . .	29,329,488.25
164	Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti	70,000 »
165	Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	230,000 »
166	Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . . .	3,000,000 »
167	Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari	750,000 »
168	Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie	240,000 »
169	Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchiuaggi e trasporti, consumo del gas come luce e come forza motrice - Altre minute spese per le lavorazioni	200,000 »
170	Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza	11,000 »
171	Fitto di locali di proprietà privata per le carceri e per i riformatorii (Spese fisse)	85,000 »
172	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . . .	512,000 »
173	Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatorii, lavori di riparazione e di adattamento; impianto e manutenzione di apparecchi telegrafici e telefonici, di trombe e condotte d'acqua	726,000 »
174	Studio e compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari e di riformatorii, indennità per trasferte e per servizi straordinari relativi ai fabbricati.	27,000 »
175	Fotografie dei malfattori più pericolosi (articolo 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260)	8,000 »
176	Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere	23,300 »
177	Contributo per i medici in servizio dell'Amministrazione carceraria, da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744)	47,000 »
		35,258,788.25

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

178	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	1,627.50
179	Stipendio ai consiglieri aggiunti in soprannumero (art. 3 della legge 6 luglio 1911, n. 697) (Spese fisse)	220,000 »
180	Stipendi, paghe ed altri assegni a funzionari ed agenti dipendenti dal Ministero dell'interno rimasti in soprannumero nei rispettivi ruoli in seguito alla reinscrizione nei ruoli stessi del personale già destinato in Libia e richiamato a prestar servizio nell'Amministrazione cui apparteneva (Spese fisse)	38,000 »
181	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	32,000 »
182	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici	220,000 »
183	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, e legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850)	525,000 »
184	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850)	175,000 »
185	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8)	47,750 »
186	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
		1,259,377.50
Spese per la pubblica beneficenza.		
187	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	7,450 »
188	Erogazione a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza e delle Camere di commercio di Messina e	
<i>Da riportarsi</i>		7,450 »

	<i>Riporto</i> . . .	7,450 »
	di Reggio Calabria dei proventi dell'addizionale stabilita dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ai sensi dell'articolo medesimo e dell'art. 75 della legge 15 luglio 1910, n. 466	<i>per memoria</i>
189	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	40,000 »
		<hr/> 47,450 »
	Spese per la sanità pubblica.	
190	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 43, 44, 47 e 48 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 5 settembre 1907, n. 751 (Spesa obbligatoria)	290,000 »
191	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	180,000 »
192	Spese varie per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista di acqua potabile	23,000 »
193	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 45 e 49 del testo unico di legge 5 settembre 1907, n. 751, e l'art. 14, nn. 2 e 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	700,000 »
194	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 2, 5 e 14 nn. 1 e 3 della legge 25 giugno 1911, n. 586	1,267,500 »
195	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140, giusta l'art. 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	120,000 »
196	Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi dai comuni della Calabria per la esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 42	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 2,580,500 »

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1914

	<i>Riporto</i> . . .	2,580,500 »
	della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	360,000 »
197	Quota di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, giusta l'art. 81 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	260,000 »
198	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni e consorzi per le opere necessarie per la provvista di acqua potabile nei territori compresi nelle bonifiche di 1ª categoria, giusta gli articoli 31 e 32 della legge 13 luglio 1911, n. 774 (Spesa obbligatoria)	2,000 »
199	Spese a carico dello Stato per i mutui di favore da accordarsi ai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 5 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e l'art. 15 del regolamento 16 settembre 1906, n. 510)	18,630 »
200	Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615	26,690 »
201	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Scansano (Legge 20 luglio 1897, n. 321)	3,040 »
202	Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Comacchio (Legge 23 agosto 1900, n. 315)	7,170 »
		<hr/> 3,258,030 »
	Spese per l'amministrazione delle carceri e dei riformatori.	
203	Costruzione di due carceri giudiziarie a Venezia e Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatori a Cagliari ed Airola (Legge 6 luglio 1911, n. 696 (Spesa ripartita) (5ª delle sei rate annuali)	900,000 »
204	Costruzione di un nuovo carcere giudiziario in Udine (legge 19 giugno 1913, n. 863) (Spesa ripartita - 1ª delle due annualità)	250,000 »
		<hr/> 1,150,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
205	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,727,554.57

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	4,592,637.81
Debito vitalizio	8,800,000 »
Archivi di Stato	1,033,557.63
Amministrazione provinciale	12,464,663.65
<i>Gazzetta Ufficiale</i> e foglio degli annunci legali	314,000 »
Pubblica beneficenza	1,643,970 »
Sanità pubblica	4,315,775 »
Sicurezza pubblica	64,982,475.30
Amministrazione delle carceri e dei riformatori	35,258,788.25
Totale della categoria prima della parte ordinaria	133,455,867.64

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	1,259,377.50
Pubblica beneficenza	47,450 »
Sanità pubblica	3,258,030 »
Amministrazione delle carceri e dei riformatori	1,150,000 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria	5,714,857.50
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	139,170,725.14
<i>CATEGORIA QUARTA — Partite di giro</i>	<i>1,727,551.57</i>

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	139,170,725.14
Categoria IV. — Partito di giro	1,727,554.57
Totale generale	140,898,279.71

PRESIDENTE. Rileggo il disegno di legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Comunicazione del Governo.

CELESIA, *sotto segretario di Stato per l'Interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA, *sottosegretario di Stato all'Interno*. Mi permetta il Senato di leggere una comunicazione testè pervenuta relativa all'incidente del generale Agliardi.

Debbo premettere che si tratta di una comunicazione ricevuta, ritengo, per telefono, e tale quindi da prendersi con un certo beneficio d'inventario.

Ecco il testo di questa comunicazione. (*Segni di vivissima attenzione*).

« Ho saputo dal comandante del Corpo d'armata che le notizie pervenute a Roma sul fatto di Ravenna non sono così gravi come dicono i giornali. Ci può essere stato un momentaneo fermo del generale Agliardi e degli altri ufficiali che lo accompagnavano, ma credo che non si tratti di sequestro e che ormai il gene-

rale sia in perfetta libertà. Il comandante del Corpo di armata ha telegrafato in questo senso al Ministero della guerra ». (*Commenti*).

E poichè l'onor. senatore Astengo mi ha interrogato sull'incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Maddaloni, leggo un telegramma or ora pervenuto dal prefetto Rebutti.

« Ore 1.15 notte decorsa, contrada Lepone, Valle Maddaloni, sul tratto ferroviario linea Napoli-Foggia, al chilometro 148, fu ad opera ignoti lanciata bomba contro treno viaggiatori 3538 proveniente Napoli diretto Foggia, danneggiando due scompartimenti vetture prima seconda classe e producendo lievi contusioni viaggiatori Giammattei Emilio anni 50 da Livorno e Giammattei Delina anni 45 da Piacenza, che proseguirono per Foggia. Vetture danneggiate trovansi fermo scalo Frasso Suggenta. Inviato stanotte stessa sul posto ufficiale Arma con militari dipendenti e stamane funzionari P. S. per indagini identificazione arresto responsabili. Autorità giudiziaria Santa Maria Capua Vetere informata, sebbene reato risulterebbe finora avvenuto in giurisdizione Benevento.

« Prefetto: REBUTTI ».

Come vede il Senato, io ho fatto di tutto per procurarmi gli elementi che mi mettessero in grado di corrispondere al legittimo desiderio del Senato. (*Approvazioni*).

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Le notizie che ci ha testè comunicate l'onor. sottosegretario di Stato per

l'interno, non lasciano sperare che non sia vera la grave notizia. Purtroppo non c'è nulla di rassicurante in queste comunicazioni, perchè in esse si accenna alla poca gravità del fatto. Permane quindi l'incertezza che ci obbliga ad attendere ulteriori informazioni per poter giudicare. (*Approvazioni*).

CELESIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Come ho detto, io ho creduto di corrispondere al legittimo desiderio del Senato, comunicando quelle notizie che mi erano pervenute, ma non sono in grado di aggiungere altro.

ASTENGO. La ringrazio.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo.

Balestra, Bava-Beccaris, Beneventano, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Borgatta, Brandolin.

Cadolini, Cadorna, Caetani, Caldesi, Capotorti, Carafa, Cassis, Castiglioni, Cavasola, Cefalo, Cefaly, Chimirri, Cocchia, Colleoni, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cornalba, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, De Riscis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Carpegna, Diena, Di Prampero, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Filomusi Guelfi, Foà, Frascara.

Garavetti, Gatti-Casazza, Giordani, Giordano Apostoli, Giorgi, Grassi, Galterio, Gui.

Inghilleri.

Lanciani, Levi Ulderico, Lucchini Luigi, Luciani.

Malvano, Malvezzi, Manassei, Marchisfava, Martinez, Martuscelli, Massaracci, Maurigi, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Meledia, Morra.

Niccolini Eugenio.

Paternò, Pedotti, Petrilli, Pigorini, Pinckerle, Podestà, Pollio, Penza Cesare.

Reynaudi, Ridola, Riolo, Rolandi Ricci.

Saladini, Salvarezza Cesare, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manenti, Schupfer, Scillamà, Soulier.

Tajani, Talamo, Tittoni Romolo, Tivaroni, Todaro, Tommasini, Torrigiani Luigi, Triani.

Valli, Veronese, Viganò, Villa Giovanni, Visconti Modrone, Volterra.

Zuccari.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	112
Favorevoli	101
Contrari	11

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	112
Favorevoli	102
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella regione d'Albaro:

Senatori votanti	112
Favorevoli	102
Contrari	10

Il Senato approva.

Rendiconto consuntivo della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	112
Favorevoli	104
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1913, n. 1284, recante un'aggiunta all'art. 6 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito:

Senatori votanti	112
Favorevoli	103
Contrari	9

Il Senato approva.

Plauso all'onor. Celesia.

ASTENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io credo rendermi interprete dei sentimenti del Senato mandando un voto di plauso all'onorevole Celesia, sottosegretario di Stato per gli Interni, che ha così bene corrisposto ai nostri intendimenti nella discussione del bilancio. (*Applausi vivissimi*).

CELESIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. Ringrazio il senatore Astengo ed il Senato della buona accoglienza fattami e domando venia se non ho potuto corrispondere come avrei voluto al mio dovere. Riferirò il sentimento del Senato all'onorevole Presidente del Consiglio, e questo gli sarà di grande conforto nei momenti difficili che il Governo sta attraversando in questi giorni luttuosi per il Paese e dispiacevoli per tutti. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia (N. 51);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 38).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel R. esercito (N. 55);

Provvedimenti riguardanti gli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del genio militare (N. 69);

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 65);

Assegnazione straordinaria di lire 29,354.25 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14 per provvedere al pagamento di indennità arretrate spettanti a taluni funzionari diplomatici (N. 67);

Assegnazione straordinaria di lire 70,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1914-15 per spese ed assegni spettanti al Commissario ed al personale italiano addetto alla Commissione internazionale di controllo per l'Albania (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1098, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a somministrare al Tesoro per fornirlo all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, un mutuo di lire 2,600,000 (N. 7);

Navi asilo ed opera nazionale di patronato per le medesime (N. 75);

Conversione in legge del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 602, relativo all'impiego dei capitali delle Casse invalidi della marina mercantile (N. 60);

Convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1910, n. 594, che ammette al dazio di lire 4 il quintale l'olio di arachide destinato alla fabbricazione del sapone e modifica una nota del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali (N. 73).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 19 giugno 1914 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Littatore dell'Ufficio dei R. esecuti delle salute pubblica.